

OSSERVAZIONI FORMULATE DALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEL COMMERCIO OLEARIO - FEDEROLIO SUL D.D.L. 3211 SENATO (NORME SULLA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI).

Art. 1 E' alquanto evidente che tutte le disposizioni dettate dall'art. 1 in materia di modalità di apposizione delle diciture relative all'origine degli oli di oliva vergini ed extra vergini, sono in palese contrasto sia con quelle dettate dal reg. Ue 29/2019 (già reg. Ce 1019/2002) sia con quelle introdotte dal reg. Ue 1169/2011 e destinate trovare applicazione dal dicembre 2014 (ad es. dimensioni dei caratteri e collocazione delle diciture sulla confezione).

Tuttavia un problema di visibilità delle diciture in questione esiste e la Federolio pensa che vada risolto.

In tale prospettiva la Federolio già si è detta pienamente disponibile a invitare le imprese confezionatrici ad essa aderenti a dare attuazione, volontariamente e non per conformarsi a una norma nazionale che sarebbe inapplicabile per il suo contrasto con il diritto comunitario, al c.d. "decreto Romano" che prevede di apporre nell'etichetta principale l'indicazione dell'origine che con caratteri di dimensioni pari a 1,2 mm (dimensioni previste anche dal su richiamato reg. Ue 1169/2011).

Sempre sul piano volontario nulla vieta di proporre alle imprese una dimensione del carattere della dicitura relativa all'origine ragionevolmente maggiore di 1,2 mm (ad es. 1,5 mm).

La dimensione di 1,5 cm. di cui all'art. 1 del d.d.l. 3211 appare invece francamente impraticabile come dimostra l'allegata simulazione di etichetta fatta pervenire da un'impresa associata.

Art. 2 Le disposizioni in materia di panel test di cui all'art. del d.d.l. 3211 sono in contrasto con il contenuto degli artt. 2, 3 e 4 nonché con l'allegato XII del reg. Cee 2568/91 e s.m. E' infatti, quella del panel test, una materia compiutamente regolata con norme comunitarie non suscettibili di essere modificate da norme nazionali.

Ciò premesso - e senza qui dilungarsi sull'annosa questione della soggettività che connota il panel test (si veda ad es. il 13° "considerando" del reg. Cee 1638/98) - non può non rilevarsi che il mero riferimento operato ai "panel riconosciuti" dimostra che la materia merita ulteriori approfondimenti da parte della Commissione Agricoltura. In particolare la Commissione dovrebbe tenere presente l'essenziale distinzione interna ai panel riconosciuti che non sono tutti abilitati ai controlli ufficiali essendo questa funzione riservata esclusivamente ai c.d "panel ufficiali" di prima istanza e di revisione.

La materia del panel test è invero di una certa complessità per cui ci si permette di allegare a tale riguardo una nota della Federolio sulla materia in cui vengono evidenziate le maggiori criticità che caratterizzano questa metodica.

Se si vuole dare al panel test una maggiore forza probatoria, la strada maestra è quella di garantire una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie già oggi vigenti ma che purtroppo troppo spesso risultano non correttamente applicate. Si ritiene che la nota allegata contenga preziose indicazioni per migliorare la *performance* del panel test.

Art. 3 Se è certamente vero che anche le disposizioni di quest'articolo rischiano una vistosa collisione con la vigente normativa comunitaria sulle caratteristiche degli oli di oliva nonché con le disposizioni, sempre comunitarie, sulla normativa tecnica, deve dirsi che ci sarebbe una strada per introdurre, in forme rispettose del diritto comunitario, talune differenziazioni per gli oli extra vergini di oliva nazionali.

Al riguardo potrebbe ritenersi interessante non solo la prospettiva aperta dall'art. 39 (recante in rubrica "disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari") del su richiamato reg. 1169/2011 in materia di etichettatura ma anche una proposta di modifica dell'attuale reg. Ue 29/2012 sulle norme di commercializzazione degli oli di oliva. Si potrebbe infatti proporre una modifica a tale regolamento che consenta di prevedere caratteristiche più restrittive per gli oli di oliva vergini ed extra vergini (gli unici già oggi abilitati a fregiarsi della designazione dell'origine) recanti una designazione dell'origine di un solo Stato membro.

Ovviamente tale disposizione andrebbe sottoposta ai Consorzi delle numerose d.o.p. italiane degli oli extra vergini che potrebbero al riguardo avere talune perplessità; tuttavia per ciò che concerne la posizione della Federolio su un eventuale abbassamento del limite degli alchil esteri, è importante tenere presente che ormai da tempo la Federolio ha consigliato alle imprese ad essa aderenti di attenersi, in materia di tenore di alchil esteri, a criteri alquanto più restrittivi di quelli previsti dall'attuale normativa comunitaria.

Tuttavia non può non rilevarsi che la materia della fissazione dei limiti per le caratteristiche degli oli di oliva vergini e gli extravergini appartiene non ai Singoli Stati membri ma al Consiglio oleicolo Internazionale (C.O.I.) e alla Commissione europea, sedi in cui l'Italia può fare sentire la sua voce.

Deve dirsi che su un limite di 30 mg/kg per gli alchil esteri potrebbero essere sollevate perplessità da parte del mondo della produzione nazionale. In ogni caso – ferme rimanendo le considerazioni che precedono – andrebbe chiarito se si pensa a un limite che debba essere rispettato al momento del confezionamento o se invece lo stesso debba essere mantenuto per tutta la vita commerciale del prodotto.

Quanto ai piani straordinari di sorveglianza, essi, di fatto, sono già possibili sulla base delle disposizioni vigenti come dimostrano le sistematiche azioni di controllo straordinario da parte di uno o più dei numerosi organi di controllo operanti nel settore dell'olio di oliva.

Art. 4 La materia qui trattata pare già totalmente disciplinata dal codice del consumo per un verso e per l'altro dalle specifiche disposizioni contenute nel d.d.l. "comunitaria" recante modifiche al d. lgs. 225/2005 recante le sanzioni per le violazioni al regolamento comunitario sulle norme di commercializzazione per gli oli di oliva.

Art. 5 Anche con riguardo alla materia trattata in questa norma deve ritenersi che la stessa sia compiutamente disciplinata dal codice della proprietà industriale.

Art. 6 Si dovrebbe tener presente che l'art. 4 della legge 350/2003 ha continuamente posto difficili problematiche interpretative e applicative; tanto varrebbe, allora, prevedere per legge un'ulteriore modifica dell'art. 517 c.p.

Art. 7 Nel merito della disposizione non ci sarebbe nulla da eccepire. Tuttavia anche essa è in contrasto con la normativa comunitaria allorché quest'ultima detta disposizioni in materia di

termine minimo di conservazione dei prodotti alimentari. Nulla comunque vieta di proporre che l'attuale reg. Ue 29/2012 sulle norme di commercializzazione degli oli di oliva sia modificato con una norma specifica sul termine minimo di conservazione degli oli vergini ed extra vergini. Invece una norma nazionale al riguardo non potrebbe che essere, ancorché condivisibile, inapplicabile (anche se di fatto già oggi le imprese rispettano il termine previsto nell'art. del d.d.l. 3211).

Le disposizioni sulla ristorazione paiono condivisibili anche se da meglio coordinare con quelle già vigenti.

Art. 8. La normativa già vigente pare già del tutto idonea a perseguire gli scopi della norma in esame.

Art. 9 Sulla materia va richiamata la disciplina comunitaria. Al più il problema è quello di una corretta applicazione di tale disciplina così da prevenire violazioni della stessa..

Art. 10 (t.p.a) I dati di cui parla questa disposizione debbono essere ovviamente accessibili a tutti gli organi di controllo oltre che, ovviamente, alle Autorità giudiziarie. La loro divulgazione a soggetti privati non operanti nell'ambito del controllo ufficiale, non pare giustificata.

Art. 11 (responsabilità delle società) La disposizione appare alquanto confusa e meritevole di una più precisa formulazione rispettosa dei principi che regolano la materia.

Si concorda sul contenuto degli **artt. 12 e 13**.

Art. 14. Si ritiene che la materia sia di grande complessità e che essa debba essere approfondita ulteriormente dal punto di vista tecnico anche alla luce dell'applicazione del sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica al fine dell'erogazione della tariffa onnicomprensiva prevista dalla Legge 99/2009.